

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: errata applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009 ⁽¹⁾, poiché sussisterebbe il necessario carattere distintivo riguardo al marchio di cui trattasi.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Ricorso presentato il 7 dicembre 2009 — Italia/Commissione

(Causa T-500/09)

(2010/C 37/66)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: L. Ventrella, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

— Annullare in parte qua la Decisione 24/09/2009 n. C(2009) 7044, notificata il 25 settembre 2009, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» nella parte, meglio indicata in epigrafe, in cui ha operato a carico dell'Italia, per gli esercizi finanziari 2005 e 2006:

- rettifiche finanziarie forfetarie (5 %) per varie pretese carenze nei controlli nel settore ortofrutticolo — trasformazione agrumi per totali euro 3 539 679,81.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell'impugnativa la Repubblica italiana far valere la violazione di forme sostanziali (art. 253 CE) sotto il profilo del difetto di motivazione, nonché la violazione del principio di proporzionalità.

Viene precisato a questo riguardo che la Commissione ha rettificato alcuni aiuti alla trasformazione di agrumi e che nel pro-

cedere a questa rettifica sarebbero mancati adeguati controlli della corrispondenza tra il prodotto conferito alle organizzazioni di produttori e quello consegnato ai trasformatori, nonché della corrispondenza tra prodotto consegnato alla trasformazione e prodotto finito. Secondo il Governo italiano nella procedura era emerso che i controlli erano stati effettuati in misura soddisfacente, specie per quanto riguardava i controlli sia amministrativi/contabili che fisici tanto presso l'Organizzazione di Produttori che presso i trasformatori; e che l'attività di controllo è svolta in modo inopinato (senza alcun preavviso per le industrie in ordine alla data del controllo) in percentuale comunque superiore alla minima prevista dal regolamento. Il punto essenziale su cui la Commissione avrebbe dovuto motivare la propria decisione era quindi la sussistenza di un «rischio significativo» di danno finanziario per il Fondo, tale da giustificare una rettifica forfetaria del 5 %, che appare comunque sproporzionata.

Ricorso proposto l'8 dicembre 2009 — PhysioNova/UAMI — Flex Equipos de Descanso (FLEX)

(Causa T-501/09)

(2010/C 37/67)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: PhysioNova GmbH (Erlangen, Germania) (rappresentante: avv. J. Klink)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Flex Equipos de Descanso, SA (Madrid, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 settembre 2009, procedimento R 1/2009-1;
- modificare la decisione impugnata della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 settembre 2009, procedimento R 1/2009-1, nel senso che è annullata la decisione della divisione di annullamento 27 ottobre 2008, causa 2237 C;

— condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese del procedimento incluse le spese del procedimento di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo comunitario «FLEX» n. 2 275 220 per prodotti e servizi delle classi 6, 10, 17 e 20

Titolare del marchio comunitario: Flex Equipos de Descanso, SA

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente

Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: il marchio tedesco n. 39 903 314 «PhysioFlex» e il marchio tedesco n. 39 644 431 «Rotoflex»

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009⁽¹⁾, in quanto sussisterebbe un rischio di confusione tra i marchi in conflitto

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).

Ricorso proposto il 16 dicembre 2009 — Vökl/UAMI — Marker Vökl (VÖLKL)

(Causa T-504/09)

(2010/C 37/68)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Vökl GmbH & Co. KG (Erding, Germania) (rappresentante: avv. C. Raßmann)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Marker Vökl International GmbH (Baar, Svizzera)

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 settembre 2009, procedimento R 1387/2008-1;

— annullare la decisione della divisione di opposizione dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 31 luglio 2008, relativa all'opposizione n. B 1 003 153, nei limiti in cui l'opposizione è stata accolta;

— respingere l'opposizione;

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «VÖLKL» per prodotti delle classi 3, 9, 18 e 25 (domanda di registrazione n. 4 403 705)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Marker Vökl International GmbH

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo «VÖLKL» (marchio internazionale n. 571 440) per prodotti delle classi 18, 25 e 28

Decisione della divisione di opposizione: parziale accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione relativamente alla constatazione del rischio di confusione dei marchi a confronto e rinvio alla divisione di opposizione al fine dell'ulteriore decisione; rigetto del ricorso per quanto concerne la decisione relativa alla prova dell'uso serio